



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE-Sezione Specializzata Tribunale Imprese

Ordinanza ex art. 700 cpc

Con ricorso, ex art. 700 cpc del 18.11.13, la ditta individuale Naturalmamma mamme3 (con sede in Avigliana-TO-), di cui è titolare Orsi Luisa Maria, titolare del sito internet www.naturalmamma.it, che si occupa della vendita online di prodotti ecologici per l'infanzia, si azionava contro la snc Mammaecologica di Cariolato Silvia (con sede in Portogruaro VE), società costituita da 2 ex procacciatori d'affari della ricorrente, la quale società, costituitasi nell'aprile 2011 e operante nello stesso mercato della vendita online di prodotti ecologici per l'infanzia, ha recentemente fatto largo uso del sito www.naturalmamma.info, che automaticamente riporta il richiedente al sito www.mammaecologica.com della suddetta concorrente convenuta snc Mammaecologica di Cariolato Silvia, con ciò provocando sviamento di clientela e attività confusoria di cui si richiedeva inibitoria con oscuramento del sito ed emanandi provvedimenti accessori.

Si costituiva la snc Mammaecologica di Cariolato Silvia la quale, oltre ad eccepire l'incompetenza territoriale

*per*



dal giudice adito ex art. 22 CPI, adduceva di aver acquistato, liberamente, il sito tra molti domain names liberi, che i contatti con questo sito www.naturalmamma.info non potevano essere che limitati e comunque non potevano supportare l'emanazione del grave provvedimento cautelare atipico richiesto da controparte; nelle more della causa il sito "incriminato" è stato pacificamente oscurato dalla stessa convenuta e, all'udienza del 15.01.14, le parti hanno discettato sulla rilevanza e quantificazione dei provvedimenti accessori emanandi.

#### Osservato in Diritto

Nel merito si osserva : il processo cautelare atipico, di cui all'art. 700 cpc, richiede quali presupposti: 1) il pregiudizio imminente e irreparabile, che minaccia il diritto soggettivo, durante il tempo necessario a farlo valere nel giudizio di merito o durante tale giudizio; 2) il cd. fumus boni juris, cioè la probabile esistenza del diritto minacciato; 3) la natura anticipatoria del provvedimento, che deve preventivamente produrre gli stessi effetti della sentenza di merito; 4) il rispetto della residualità dell'azione cautelare atipica, operabile solo quando gli effetti cautelari non sono ottenibili con altra istanza di natura cautelare.



Nella presente domanda, dallo stesso contegno processuale della convenuta, si ritiene cessata la materia del contendere, salva la valutazione della necessità dell'ordine di pubblicazione

Il giudice ritiene che allo stato l'attività confusoria, lamentata dalla ricorrente, seppure non attiva, possa essere definitivamente elisa con un'emanando ordine di pubblicazione ex art. 120 cpc, tenuto conto del corretto comportamento processuale di parte convenuta e con le modalità di cui al dispositivo e che da questa pubblicazione parte ricorrente, per il merito della vicenda, debba ritenersi soddisfatta anche per il futuro.

Il provvedimento ha natura anticipatoria e la convenuta, ex artt. 669 septies e 91 cpc è condannata alle spese legali.

P.Q.M.

Il giudice, in accoglimento del ricorso, ex art. 700 cpc, proposto dalla ditta Naturalmamma di Orsi Luisa Maria (con sede in Avigliana-TO), titolare del sito internet [www.naturalmamma.it](http://www.naturalmamma.it), contro la snc Mammasecologica di Cariolato Silvia (con sede in Portogruaro VE), ordina alla snc Mammasecologica di Cariolato Silvia, di cessare, per il futuro, l'uso del sito [www.naturalmamma.info](http://www.naturalmamma.info) e conseguenti attività confusorie con il sito [www.naturalmamma.it](http://www.naturalmamma.it);



ordina alla snc Mammaecologica di Cariolato Silvia di pubblicare a sue spese e, per una sola volta, la presente ordinanza (intestazione e dispositivo) sulla rivista "Nostrofiglio" sia nella versione cartacea sia nella versione online;

condanna la snc Mammaecologica di Cariolato Silvia al pagamento delle spese legali, liquidate in € 1500 (mille500), di cui € 500 per esposti, oltre iva e cpa.

Così deciso in Torino il 18.1.14

Il giudice

Toscano dr. Vincenzo

TRIBUNALE DI TORINO  
Depositato oggi 20 GEN 2014  
R. CANCELLIERE

• M4

